

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 - a) furgone isoteramico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
 - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
 - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 - a) trattatrici stradali;
 - b) autospazzatrici;
 - c) autospazzaneve;
 - d) autopompe;
 - e) autoinnaffiatrici;
 - f) autoveicoli attrezzi;
 - g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - h) autoveicoli gru;
 - i) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - k) autosgranatrici;
 - l) autotrebiatrici;
 - m) autoambulanze;
 - n) auto funebri;
 - o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - p) autoveicoli per disinfezioni;
 - q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - u) autocappella;
 - v) auto attrezzate per irrorare i campi;
 - w) autosaldatrici;
 - x) auto con installazioni telegrafiche;
 - y) autoscavatrici;
 - z) autopercoratrici;
 - aa) autosega;
 - bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - cc) autopompe per calcestruzzo;
 - dd) autoveicoli per uso abitazione;
 - ee) autoveicoli per uso ufficio;
 - ff) autoveicoli per uso officina;

- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..